

Il principio di offensività nei reati di pericolo contro l'incolumità pubblica: finalmente una inedita conferma anche con riguardo al reato di somministrazione di farmaci imperfetti.

di *Giovanni Laguard e Deborah De Lorenzo*

Si assiste oggi ad un'importante conferma del principio di offensività che viene fornita dalla sentenza della Corte di Appello di Torino n. 4625 del 21 giugno 2019, sul cosiddetto caso Stamina, nell'ambito dell'applicazione di tale metodica presso la struttura sanitaria pubblica di Brescia.

Finalmente anche con riferimento al reato di somministrazione di farmaci imperfetti di cui all'art. 443 c.p. la Giurisprudenza ha posto la doverosa, ma non sempre scontata, attenzione alla verifica sull'offensività in concreto della fattispecie, offrendo una lettura della norma che si pone in una più corretta chiave di modernità, garanzia e civiltà giuridica.

Esclusa qualche isolata eccezione presso la Dottrina¹, infatti, tale fattispecie delittuosa ha da sempre rappresentato una tra le roccaforti del reato di pericolo presunto, per la cui integrazione – come ben noto – si ritiene sufficiente già solo la mera realizzazione della condotta descritta nella norma, non ammettendosi peraltro prova contraria.

Si tratta, per la verità, di una previsione normativa rimasta a lungo silente e descritta il più delle volte da una Giurisprudenza assai risalente² e ancorata al mero dato

¹ Osserva NAPPI, *I delitti contro la salute pubblica*, in *Giur. Sist. Dir. Pen. Bricola Zagrebelsky*, IV, 663, che in dottrina vi è una confusione tra dannosità del prodotto e pericolosità della condotta per la salute pubblica e che se l'immissione in circolazione di medicinali dannosi è certamente un'attività pericolosa per la salute pubblica, deve ritenersi che anche la circolazione di medicinali inefficaci possa essere pericolosa; conseguentemente l'autore ritiene che, anche quando si tratti di medicinali non dannosi, ma solo inefficaci, debba essere accertata la pericolosità per la salute pubblica, che dipenderà dalla natura del medicinale. Secondo FIANDACA, MUSCO 533, la presunzione legislativa di pericolosità, forse giustificata in relazione ai medicinali guasti, non lo è nel caso dei farmaci soltanto imperfetti, a meno di elevare ad oggetto di tutela la salute pubblica intesa in senso "dinamico", con conseguente repressione della messa in commercio di farmaci semplicemente inidonei a raggiungere lo scopo terapeutico. MUCCIARELLI, *Medicinali Guasti o pericolosi (commercio o somministrazione di)*, in *Digesto Pe.*, VII, Torino, 1993, 585 auspica un'interpretazione restrittiva della norma, in modo tale che sia rilevante solo un effettivo ed apprezzabile depauperamento dell'efficacia curativa del medicinale.

² La Giurisprudenza in materia, riconoscendo la norma in parola quale fattispecie di pericolo presunto, ha sempre affermato che la stessa stabilisce una presunzione *iuris et de jure* di pericolosità dei farmaci, che rende superflua la dimostrazione in concreto circa la sussistenza di tale pericolo. Così, per tutte: Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 14 dicembre 1978; Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 26 aprile 1985; Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 3 aprile 1986; Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 9 ottobre 1987; Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 15 maggio 1992.

Lo stesso orientamento è stato per la verità richiamato anche più di recente proprio con riferimento al medesimo caso Stamina, in occasione però di pronunce rese in sede di

formale, che si pone, però, in termini assolutamente ed evidentemente anacronistici che, ad avviso di chi scrive, non possono più essere condivisi.

Oggi più che mai si assiste, infatti, ad una imprescindibile progressiva valorizzazione del canone ermeneutico dell'offensività, anche in relazione a fattispecie considerate di pericolo astratto o presunto, a favore di una rilettura delle stesse che sia attenta alla verifica dell'offensività in concreto³.

Del resto, si tratta di una valorizzazione che si pone in aderenza anche – ed innanzitutto – alla forte spinta operata dalla Corte Costituzionale che, pur non escludendo la compatibilità costituzionale dei reati di pericolo astratto e presunto, impone, anche in relazione a questi ultimi, una analitica verifica dell'offensività sia sul piano astratto che in relazione alla specificità del caso concreto⁴.

In diverse occasioni la Corte ha, infatti, avuto cura di precisare come, per ritenere configurabile una fattispecie, sia sempre necessario, anche in concreto, che l'offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo nella singola condotta dell'agente.

In difetto verrebbe meno la sussistenza stessa della fattispecie, in quanto si andrebbe a confluire nella figura del reato impossibile di cui all'art. 49 c.p.

Proprio le diverse pronunce che sono state riservate alla materia, attraverso le quali è stato precisato che tale principio deve operare non solo nei confronti del Legislatore, ma anche del Giudice, rendono evidente la volontà della Corte di attribuire al principio di offensività il doveroso ruolo quantomeno codicistico, se non costituzionale, che deve spettargli.

procedimento cautelare a seguito del sequestro delle cellule. Non si può però non osservare che in quella sede, per evidenti ragioni di fase processuale, sarebbe risultato quantomeno difficoltoso un approfondimento tanto capillare da consentire di argomentare in ordine a qualsiasi indagine concreta sulla pericolosità della somministrazione (così: Corte di Cassazione, sentenze del 5 giugno 2015 nn. 24242, 24243, 24244).

³ Come ben noto, tradizionalmente i reati di pericolo si distinguono in reati di pericolo concreto e reati di pericolo astratto (o presunto). I reati di pericolo concreto si caratterizzano per la presenza del pericolo quale elemento espresso si fattispecie che, in quanto tale, deve essere oggetto di precipua verifica da parte del Giudice. Nei reati di pericolo astratto, invece, il pericolo costituisce la *ratio* della norma, in quanto insito, implicito nella stessa condotta ritenuta per comune esperienza pericolosa, con la conseguenza che si rende superflua ogni indagine in merito alla sussistenza del pericolo medesimo. Ciò che conta è la conformità tra fatto concreto e fattispecie astratta. Secondo parte della Dottrina, alla bipartizione sopra ricordata deve essere contrapposta una teoria tripartita che si riconosce autonomia alla figura del reato di pericolo presunto, che viene così tenuto distinto dal reato di pericolo astratto, e nel quale il pericolo non è necessariamente insito nella condotta, ma è in ogni caso presunto in via assoluta, per cui non è neppure ammessa la prova contraria della sua inesistenza. Si veda ad esempio l'art. 423.1 c.p. che si ritiene sussistente anche laddove l'incendio venga provocato previa adozione di tutte le precauzioni di luogo, tempo, persone, per evitare danni a terzi. Per una completa disamina di veda GAROFOLI, *Manuale di diritto penale parte generale*, pag. 609 ss.

⁴ Corte Costituzionale, sentenza del 13 luglio 1995, n. 360 e Corte Costituzionale, sentenza del 11 luglio 1991, n. 333, ma altresì, tra le altre, Corte Costituzionale, sentenze del 18 luglio 1997, n. 247, del 6 luglio 2000, n. 263, del 11 novembre 2000, n. 519, del 25 giugno 2005, n. 265.

Merita, a tale riguardo, soffermarsi brevemente su uno specifico arresto che ha chiarito in modo assolutamente puntuale i due diversi profili applicativi del principio di offensività, attraverso il diverso sindacato che deve essere operato, da un lato, dal Giudice costituzionale e, dall'altro, dal Giudice ordinario⁵.

Dalla lettura della sentenza n. 225 dell'11 giugno 2008 emerge, infatti, con incontrovertibile chiarezza che l'indagine circa la sussistenza di un grado di offensività della condotta deve essere operata su due piani, uno astratto ed uno concreto.

Spetta, in particolare, alla Consulta – tramite lo strumento del sindacato di costituzionalità – procedere alla verifica dell'offensività «in astratto», acclarando se la fattispecie delineata dal Legislatore esprima di per sé un reale contenuto offensivo. Ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa (offensività «in concreto») resta, poi, affidato al Giudice ordinario nell'esercizio del proprio potere ermeneutico, al fine di evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva.

Ed è proprio questo il punto: l'offensività in concreto deve essere sempre oggetto dell'imprescindibile valutazione del Giudice ordinario, che non può limitarsi ad una mera valutazione di compatibilità astratta tra la fattispecie concreta e quella normativa, ma deve tendere all'apprezzamento della concreta potenzialità lesiva di quanto oggetto della contestazione.

Troppo spesso invece, a ben vedere, la Giurisprudenza che si è trovata a pronunciarsi su tali fattispecie si è limitata ad operare una verifica della mera offensività in astratto, sul presupposto che l'assenza dell'esplicito inciso del “se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità” consentisse di poter prescindere da una valutazione in concreto della pericolosità.

Nulla di più lontano dal cristallino e consolidato insegnamento della Corte Costituzionale, nonché del rispetto del canone di offensività e proporzionalità che deve assistere la penale responsabilità, pena il rischio di inaccettabili addebiti automatici.

Non a caso, la valorizzazione del principio di offensività in concreto anche con riferimento ai reati che per formulazione ricadrebbero nelle ipotesi di reato di pericolo presunto o astratto, in ossequio al sopra richiamato granitico insegnamento della Consulta, è stata anche oggetto di diverse sentenze della più recente ed illuminata Giurisprudenza che si è pronunciata su altre tipologie di reati di pericolo contro l'incolumità pubblica espresse con la medesima tecnica legislativa di quella che ci occupa e, quindi, senza appunto l'esplicito inciso “se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità” tipico dei reati di pericolo concreto.

Ci si riferisce in particolare, ed innanzitutto, alle sentenze in materia di avvelenamento di acque o sostanze alimentari di cui all'art. 439 c.p.

⁵ Corte Costituzionale, sentenza dell'11 giugno 2008, n. 225.

Si tratta, ancora una volta, di una norma che è rimasta spesso silente ma che ha ritrovato una concreta applicazione in diversi recenti procedimenti che sono conseguiti ad ipotesi di pregresse contaminazioni della matrice ambientale.

Anche in questo caso, peraltro, la fattispecie risulta strutturata senza l'esplicito riferimento al pericolo per la pubblica incolumità.

Ebbene, attraverso queste pronunce è stato, innanzitutto, precisato che deve essere escluso lo schema presuntivo a favore della classificazione di reato di pericolo astratto ogni qual volta la norma costruisca il fatto tipico attorno ad espressioni di uso comune, dotate di particolare pregnanza semantica, come quella di "avvelenamento".

Ma non solo.

Quelle stesse espressioni – esattamente come il concetto di guasto od imperfetto – che, astrattamente, ben renderebbero una fattispecie di per sé sola meritevole di tutela penale, devono però essere necessariamente valorizzate dall'interprete utilizzando il principio di offensività quale criterio ermeneutico guida, così escludendo dal penalmente rilevante i comportamenti inoffensivi del bene giuridico, analogamente a quanto avviene per i reati di pericolo concreto.

Proprio tali considerazioni hanno condotto la più garantista Giurisprudenza sopra richiamata a riconoscere che una norma quale l'art. 439 c.p., che presenta una descrizione della pericolosità idonea quantomeno a farla ricadere nel genere dei reati di pericolo astratto se non presunto, e che storicamente sempre in tali termini è stata interpretata, non potesse però, per ciò solo, esonerare l'interprete da una indagine sul pericolo concreto.

È stato, pertanto, precisato che, per aversi avvelenamento, non si dovesse ritenere sufficiente il dato qualitativo del necessario impiego di sostanze tossiche (in quanto tali dotate di una spiccata aggressività e potenzialità lesiva), ma che fosse altrettanto imprescindibile la concreta verifica che tali sostanze fossero per concentrazione, e quindi secondo un dato quantitativo, effettivamente idonee a produrre un pericolo concreto per gli eventuali assuntori.

Il pericolo per la pubblica incolumità, ancorché non indicato in modo esplicito dal Legislatore, viene così analizzato quale imprescindibile corollario atto a definire il profilo della proiezione offensiva della condotta: essa ha ad oggetto specifico un evento materiale – l'avvelenamento appunto – inteso come fatto di pregnanza tale, da essere di per sé qualitativamente e quantitativamente caratterizzato dalla pericolosità per gli eventuali assuntori della sostanza avvelenata⁶.

⁶ Corte di Assise di Chieti, sentenza del 19.12.2014, sulla vicenda Bussi sul Tirino, confermata sotto tali profili (oggetto di riforma è stato infatti il profilo relativo alla destinazione non solo attuale ma anche solo potenziale all'alimentazione umana delle acque oggetto di avvelenamento, ma non anche l'accertamento della pericolosità in concreto) da Corte di assise di Appello di L'Aquila, sentenza del 17.02.2017 e da Corte di Cassazione, sentenza del 28.09.2018; Corte di Appello di Torino, sentenza del 20.06.2018 sul caso Spinetta Marengo; Corte di Cassazione, sentenza n. 15216 del 13 febbraio 2007: in tanto si potrà parlare di avvelenamento in quanto l'imputato abbia posto in essere "*condotte che, per la qualità e la quantità di inquinante, siano pericolose per la salute pubblica (vale a dire*

E tali considerazioni sono state applicate anche ad un secondo profilo di indagine, la potenziale destinazione all'alimentazione umana dell'acqua avvelenata.

Se così non fosse, infatti, si perverrebbe al paradossale risultato di incriminare con una norma di estrema gravità, quale quella di cui all'art. 439 c.p., la mera contaminazione della matrice ambientale, pur in assenza di qualsiasi danno alla salute umana, oggetto esclusivo invece quest'ultima di tutela della norma⁷.

Solo effettuando queste verifiche, allora, ad avviso di tutta la più recente Giurisprudenza in materia, la norma può essere ritenuta compatibile con il principio di offensività e proporzionalità.

Ma non si tratta di un'applicazione isolata riferita esclusivamente a tale fattispecie delittuosa.

Arresti di analogo indirizzo sono stati, non a caso, formulati anche con riferimento ad ulteriori ipotesi di reati contro l'incolumità pubblica, sempre descritte in termini di reato di pericolo presunto od astratto, quali quelle di naufragio di natante di altrui proprietà o disastro aviatorio con velivolo di altrui proprietà di cui all'art. 428, comma 1 c.p.

In entrambi i casi, infatti, la norma distingue il caso in cui il natante o l'aereo sia di altrui proprietà da quello in cui il mezzo sia proprio, sola ipotesi, quest'ultima, in cui la norma è scritta in termini di fattispecie di pericolo concreto.

Nel primo comma, quello che evidentemente ci occupa, la formulazione è analoga a quella dell'art. 443 c.p.

Ebbene anche in questi casi la Corte di Cassazione – abbracciando i più recenti approdi della Giurisprudenza di legittimità in relazione ai reati di comune pericolo, che ha ravvicinato fattispecie costruite quali norme di pericolo presunto a quelle di pericolo concreto, mediante la valorizzazione di elementi della fattispecie tipica che consentono di dare concreta attitudine offensiva alla condotta – ha precisato che *“allorché la fattispecie astratta non proponga profili di incompatibilità con il*

potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute), pericolosità che va scientificamente accertata”, con l’ulteriore precisazione che “pericolosa per il bene giuridico tutelato” potrà considerarsi quella sola dose di contaminante “alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi alla salute”; Corte di Cassazione, sentenza n. 52574 del 21.09.2017: “l’apprrezzamento della pericolosità per la salute pubblica non si esaurisce in un’operazione di mera interpretazione della norma - come nel caso, ad esempio, dei reati di pericolo presunto, tipizzati secondo la tecnica c.d. ingiunzionale del superamento dei limiti-soglia -, comprendendo una imprescindibile dimensione di valutazione, coessenziale alla descrizione della fattispecie in termini di pericolo concreto”.

⁷ La destinazione delle acque all'uso alimentare è stata confermata nelle già richiamate sentenze relative alla vicenda Bussi sul Tirino, nonché nella vicenda Spinetta Marengo.

La sentenza di primo grado su Bussi sul Tirino e le due pronunce relative alla vicenda Spinetta Marengo sono accumulate poi da un passaggio ancora più garantista: l'effettiva ed attuale destinazione delle acque ad uso alimentare.

La Corte di Cassazione sopra richiamata nella vicenda Bussi sul Tirino ha però ritenuto che oggetto di tutela della norma, comunque da verificare nel concreto, sia anche già solo la potenziale attingibilità delle acque per uso alimentare umano, da verificare in base alla concreta situazione di fatto (si veda la sentenza, pag. 38).

canone di offensività, dovrà essere il giudice ordinario a garantire che il fatto concreto esprima almeno una minima offensività. Ciò ha condotto la giurisprudenza di questa Corte ad esprimere la necessità, [...] che tali fattispecie debbano essere interpretate alla luce del criterio della «contestualizzazione dell'evento»⁸.

È allora evidente, ancora una volta, l'indicazione del Giudice di legittimità a favore del più attento approccio volto a garantire un reale vaglio della sussistenza di una potenziale offensività in concreto del bene tutelato, vaglio che spetta imprescindibilmente al Giudice ordinario, anche nelle fattispecie strutturate secondo lo schema del reato di pericolo astratto o presunto⁹.

Analoghi argomenti sono, poi, stati spesi anche con riferimento al reato di valanga di cui all'art. 426 c.p., che ha visto confermare tutti gli approdi della più attenta Giurisprudenza volta a valorizzare il principio di offensività nel suo concreto profilo, anche in relazione a queste ulteriori fattispecie, sempre formulate in termini di pericolo astratto o presunto¹⁰.

Il principio appare ormai espresso con pacifica ed insuperabile chiarezza.

Del resto, una diversa interpretazione, volta all'enfatizzazione della meramente formale presunzione di pericolosità di talune fattispecie, a ben vedere, non potrebbe più considerarsi così attuale neppure con riferimento al diritto penale accessorio dei reati contravvenzionali.

Non si può, infatti, non osservare che con l'introduzione del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto – e la sua ormai pacifica applicabilità anche ai reati con soglia per quelle ipotesi in cui lo scostamento dal valore consentito appare minimale – il Legislatore altro non abbia fatto se non enfatizzare, ancora una volta, il necessario ruolo del principio di offensività in concreto¹¹.

Ma non è questa la sede per ulteriori disquisizioni in materia.

Ciò che preme evidenziare è come oggi si debba inevitabilmente apprezzare una sempre più netta e decisa presa di posizione della Corte Costituzionale da un lato e, conseguentemente della Corte di Cassazione dall'altro, volta a valorizzare il

⁸ Corte di Cassazione, sentenza n. 12631 del 20 dicembre 2017.

⁹ Sempre sulla stessa materia si veda anche Cassazione, sentenza n. 5397 del 20 maggio 2014: *“La fattispecie descritta sub art. 428, comma 1, integrerebbe, quindi, un'ipotesi di reato di pericolo presunto, sul rilievo che la caduta di un aeromobile provoca comunque allarme e determina situazioni di generale pericolo, di guisa che, ai fini della sussistenza del delitto in questione, non occorre che il giudice accerti che la caduta dell'aeromobile abbia posto in pericolo la pubblica incolumità.*

Tale interpretazione, tuttavia, è stata, da alcun tempo, da questa Corte riconsiderata, nel senso che è stato ritenuto necessario che la situazione di pericolo che comunque rappresenta il presupposto al quale si ricollega la fattispecie in esame, debba comunque presentare una pur apprezzabile concretezza, in qualche modo idonea a generare una condizione di pericolo per la pubblica incolumità. Si è quindi inteso sostituire a concetto di pericolo presunto quello di pericolo astratto, di un pericolo, cioè, che presenti la concreta potenziale idoneità a determinare una situazione di pericolo per la vita, l'integrità fisica, la salute delle persone”.

¹⁰ Corte di Cassazione, sentenza n. 14263 del 14 novembre 2018.

¹¹ Corte di Cassazione, SSUU, sentenze nn. 13681 e 13682 del 06 aprile 2016.

requisito del pericolo per la pubblica incolumità anche con riguardo ai reati di pericolo astratto o presunto.

L'operazione interpretativa sempre più marcata è, infatti, quella di ravvicinare queste stesse fattispecie al paradigma dei reati di pericolo concreto, attraverso la corretta e doverosa valorizzazione di elementi della fattispecie tipica che consentano di dare concreta attitudine offensiva alla condotta.

Un necessitato e rinnovato riconoscimento del principio di offensività che certamente non poteva essere ignorato, regredendo a meri formalismi, per il solo reato di somministrazione di farmaco imperfetto, sulla scorta peraltro di pronunce datate e certamente non aderenti al vivente approccio ermeneutico.

E, non a caso, una Corte di Appello attenta quale è quella di Torino non è rimasta sorda a tali insegnamenti.

Nel caso di specie, come noto, il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2684 del 29 maggio 2017, aveva ritenuto gli imputati responsabili del reato di cui all'art. 443 c.p. per aver concorso alla somministrazione di farmaci imperfetti, in quanto prodotti nel laboratorio cellule staminali degli Spedali Civili di Brescia e, quindi, nel mancato rispetto delle regole fissate dall'Istituto Superiore di Sanità che ne imponevano la produzione in laboratori caratterizzati da stringenti requisiti di sterilità e sicurezza, i cosiddetti GMP, qualifica di cui era appunto privo il laboratorio bresciano.

Per ciò stesso, il Tribunale riteneva che tale sola difformità fosse idonea a mettere in pericolo la salute dei pazienti.

Ebbene, la Corte di Appello, in un'ottica di corretto garantismo, ha però ritenuto di non poter condividere le sopra richiamate conclusioni proprio alla luce della *“necessaria verifica dell'offensività in concreto delle condotte per le quali si procede”*¹².

La Corte ha ricordato che *“anche le fattispecie criminose strutturate con riferimento ad un evento di pericolo astratto o presunto, pur non incompatibili in via di principio con il dettato costituzionale, purché non irrazionali e arbitrarie, anche per esse è sempre devoluto al sindacato del giudice penale l'accertamento in concreto dell'offensività specifica della singola condotta [...] in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile”*¹³.

In particolare, la Corte Subalpina ha rinvenuto la prova insuperabile del fatto che i controlli di sterilità e sicurezza che venivano svolti nel laboratorio di Brescia fossero assolutamente idonei a garantire la non pericolosità del prodotto infuso, proprio nella regolamentazione contenuta nel decreto Balduzzi del 25 marzo 2013 e nella successiva legge di conversione.

Attraverso tale intervento normativo, infatti, il Legislatore ha inteso garantire il fondamentale diritto alla prosecuzione delle cure che molti pazienti avevano già iniziato presso il laboratorio dell'ospedale bresciano.

¹² Sentenza in commento, pag. 20 della motivazione;

¹³ Sentenza in commento, pag. 19 della motivazione;

Nel disciplinare tale diritto, però, il medesimo Legislatore si è curato che ciò avvenisse non in un qualsiasi laboratorio, bensì in un contesto di estremo rigore che garantisse in modo assoluto la sicurezza del paziente, pur in assenza di taluni criteri standard indicati dall'Istituto Superiore di Sanità.

E tale contesto di totale sicurezza nel quale proseguire le cure era stato proprio individuato nel laboratorio di Brescia ove il trattamento era iniziato.

Ciò in ragione evidentemente delle garanzie di sicurezza che lo stesso forniva e che lo rendevano, conseguentemente, idoneo alla tutela della salute dei pazienti infusi.

Proprio sulla base di tali argomenti ecco che allora la Corte di Appello, attraverso una rigorosa indagine sulla situazione concreta oggetto del proprio giudizio, ha concluso ritenendo che le somministrazioni effettuate a Brescia, *“pur astrattamente riconducibili alla categoria del farmaco imperfetto, venivano concretamente ritenuti inidone[e] a mettere in pericolo la salute pubblica”*¹⁴, così dimostrando ancora una volta l'estrema lucidità di giudizio che caratterizza il provvedimento che si annota.

Le somministrazioni ivi effettuate, pur se astrattamente idonee ad essere ricomprese nella categoria del farmaco imperfetto, non erano pericolose per la salute dei pazienti infusi. Non hanno pertanto superato il vaglio della verifica in concreto dell'offensività della condotta contestata.

Un ulteriore fondamentale tassello espressione di una concezione meramente formale del diritto può, con questa pronuncia, finalmente essere ritenuto necessariamente ed insuperabilmente eliso.

La *ratio* sottesa all'art. 443 c.p., analogamente a quanto previsto per le altre fattispecie di pericolo contro la pubblica incolumità del codice penale, e come già ritenuto dalla più illuminata Giurisprudenza che in questi anni si è andata a formare in modo sempre più preponderante, deve essere quella di poter ritenere integrata la fattispecie solo laddove venga a somministrarsi un farmaco che ponga concretamente in pericolo la salute del paziente.

Solo così può ritenersi rispettato il doveroso canone costituzionale e codicistico dell'offensività: in difetto, si continuerebbe ad applicare una miope e certamente meramente formale concezione del reato in termini di mera irregolarità, in netto contrasto con il principio di offensività, e che davvero mal si concilia con i doverosi arresti di civiltà giuridica richiamati, che molto più correttamente accompagnano finalmente oggi anche questa delicata fattispecie penale.

¹⁴ Sentenza in commento, pag. 22 della motivazione.